

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE DISCIPLINARE

**Decisione n. 20/TFN-SD 2020/2021**  
**Deferimento n. 3173/1071 pf 19-20 GC/GT/ag del 14.09.2020**  
**Reg. Prot. 12/TFN-SD**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

cons. Nicola Durante – Presidente;  
cons. Fabrizio D'Alessandri – Componente (Relatore);  
cons. Angelo Fanizza – Componente;  
avv. Valentino Fedeli – Componente;  
avv. Angelo Venturini – Componente;  
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 06 ottobre 2020,  
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3173/1071 pf 19-20 GC/GT/ag del 14.09.2020 nei confronti del  
sig. Cottone Domenico e della società SSD Marsala Calcio a rl,  
la seguente

## **DECISIONE**

### **Il deferimento**

La Procura Federale con atto n. 3173/1071 pf 19-20 GC/GT/ag del 14 settembre 2020 ha deferito a questo Tribunale il  
sig. Cottone Domenico, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Marsala Calcio a rl,  
nonché la stessa Società SSD Marsala Calcio a rl, per rispondere:

- Cottone Domenico della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e  
all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Francesco Bonfiglio, le somme accertate dalla  
Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 85/CAE/2019-20, pubblicata con C.U. n. 251/1 del  
24.02.2020, comunicata alla società in data 24.02.2020 a mezzo PEC, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione  
della detta pronuncia;

- la Società SSD Marsala Calcio a rl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del  
CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

La documentazione versata in atti comprova pienamente l'accertato obbligo di pagamento in adempimento della  
suindicata decisione della Commissione Accordi Economici della LND, né risulta che la Società abbia ottemperato nel  
termine dovuto.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, illustrato il deferimento, ne ha  
chiesto l'accoglimento in uno alle seguenti sanzioni: per il sig. Cottone Domenico, inibizione di mesi 6 (sei); per società  
SSD Marsala Calcio a rl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione  
sportiva, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per il deferiti, i quali non hanno depositato o fatto pervenire alla Segreteria di questo Tribunale  
scritti a difesa.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione disciplinare osserva quanto segue.

Non è da revocarsi in dubbio che la Società (e per essa il suo legale rappresentante Cottone Domenico) non ha  
corrisposto al calciatore Francesco Bonfiglio nel termine di cui al comma 11 art. 94 ter NOIF (entro trenta giorni dalla  
comunicazione della decisione) la somma di € 3.900,00 stabilita dalla Commissione Accordi Economici della LND con

decisione prot. 85/CAE/2019-20, pubblicata con C.U. n. 251/1 del 24.02.2020 e comunicata alla società in pari data.

Nessuna memoria difensiva è stata depositata per i deferiti che non sono comparsi e nulla è emerso nel corso del procedimento idoneo a comprovare l'avvenuto pagamento di quanto dovuto o, comunque, a limitare la gravità e gli effetti dell'inadempimento, sicché il deferimento deve essere accolto con comminazione delle sanzioni che sono state richieste.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all'esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Cottone Domenico, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società SSD Marsala Calcio a rl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 06 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE

F.to cons. Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE

F.to cons. Nicola Durante

Depositato in data 14 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia